

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

PROVINCIA DI PESCARA

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PER L'ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto l'art. 16 del D. M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'Anno 2012, a pena di decadenza, entro il **31 Gennaio 2013**;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani e comunitari residenti;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 135,43 mensili**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente, in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
- il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2012, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in **€ 24.377,39**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D. LGS. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Dalla Residenza Municipale, li

- 6 NOV 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

Francesca Vecchi